SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai » **(322)** (*D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 337, 338
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . . 337
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 338

Discussione e approvazione:

« Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale » **(355-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . 332, 333
PINNA 333
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . *Pag.* 333

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'ammiraglio di divisione Luigi Rizzo » **(455)**:

PRESIDENTE 339, 340
RICCI, *relatore alla Commissione* 340
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 340

Seguito della discussione e rinvio:

« Integrazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato » **(777)**:

PRESIDENTE . . . . . 342, 344, 347 e *passim*
BORRACCINO 347
BROSIO, *relatore alla Commissione* 342, 347, 348
DE FALCO 344, 348
PATRINI 348
PINNA 344, 347, 348
RICCI 344
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 346

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale dei finanzieri » **(787)**:

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* *Pag.* 334
SEGNANA 334
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 334

Discussione e approvazione:

« Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto, per il quinquennio 1972-1976 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 507 » **(788)**:

PRESIDENTE 335, 336
BELOTTI, *sottosgretario di Stato per le finanze* 336
DE PONTI, *relatore alla Commissione* . . 335, 336
PINNA 336

Approvazione:

« Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » **(955)** (*D'iniziativa dei deputati Venturoli e Raffaelli; La Loggia e Frau*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 338, 339
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 339

Discussione e approvazione:

« Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime civili, o loro superstiti, a seguito di dimostrazioni avvenute fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943 » **(962)** (*D'iniziativa dei deputati Gramegna ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* 341, 342
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 342

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

P A T R I N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale » (355-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Io sono il relatore di questo provvedimento di legge ed inizio col dire che dobbiamo limitare il nostro esame alle variazioni di sostanza e di forma introdotte dalla Camera dei deputati.

La modifica di sostanza riguarda l'articolo 2 aggiuntivo, che è così concepito:

Art. 2.

La durata massima di due anni stabilita dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, per le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 18 della legge stessa, già elevata a cinque anni con l'articolo 4 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è ulteriormente elevata a 7 anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

Si tratta, quindi, di una proroga da 5 a 7 anni per un determinato tipo di operazioni di credito. A questo proposito ricordo che la legge fondamentale 25 luglio 1952, n. 949, così recita all'articolo 18: « L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predette a favore di medie e piccole imprese industriali;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di credi-

ti concessi come alla lettera *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari »; e in un comma successivo: « Le operazioni di risconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) non potranno avere durata superiore ai due anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese industriali ». Mentre la legge 16 settembre 1960, n. 1016, all'articolo 4, penultimo comma, dice: « Le operazioni di risconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese ».

Il termine è passato ora a 7 anni.

La modifica di sostanza introdotta agevola il credito alle medie e piccole aziende ed è, a mio giudizio, pienamente giustificabile.

L'altra modifica, invece, è semplicemente di forma: infatti, introducendo l'articolo 2 aggiuntivo, quello che era l'articolo 2 diventa 3 e così via: pertanto, il richiamo all'articolo 2 contenuto nell'ex articolo 3 va modificato in richiamo all'articolo 3.

Concludo la mia succinta relazione invitando la Commissione ad approvare le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . Riguardo all'aumento del fondo di dotazione del Mediocredito nella misura di 300 miliardi, il mio Gruppo mantiene fermo il giudizio espresso nel corso della discussione generale relativamente alla necessità di un esame più attento allo scopo di finalizzare l'erogazione del credito avuto riguardo alle gravissime condizioni in cui versano le aziende meridionali.

Sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati siamo senz'altro d'accordo perchè è palese che si tratta di ampliare le possibilità di credito.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* La modifica che porta da 5 a 7 anni la proroga per alcune operazioni di credito comporta un maggiore immobilizzo dei fondi del Mediocredito, ma per le stesse ragioni per le quali è stata accettata dal rappresentante del Governo nell'altro ramo del Parlamento, chiedo alla Commissione che essa venga approvata.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 2 aggiunto dalla Camera dei deputati del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 3 già articolo 2 nel testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 4, già articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati: « L'assegnazione di lire 30 miliardi disposta ai sensi del terzo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in favore del Mediocredito centrale, si intende conferita al fondo di cui all'articolo 3 della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 5, già articolo 4, non è stato modificato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale dei finanzieri » (787)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale dei finanzieri ».

Si tratta di un modestissimo disegno di legge presentato dal Governo il 23 gennaio 1973, che riproduce il disegno di legge numero 1909 della scorsa legislatura, pure di iniziativa governativa, decaduto a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere, con cui si stabilisce l'aumento del contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo.

Vi sono associazioni d'arma, il cui scopo è chiaramente illustrato nella relazione, che hanno avuto rivalutato, con legge, il contributo che da gran tempo ricevono, ottenendo un conguaglio in relazione all'aumento generale delle spese.

L'Associazione nazionale dei finanzieri, invece, è rimasta senza aumento e a questa situazione cerca di ovviare il disegno di legge in esame, aumentando il contributo, che la legge 20 ottobre 1960, n. 1266, stabiliva in 5 milioni, a 7 milioni.

Naturalmente, come relatore, sono d'accordo. Aggiungo che la Commissione 5ª ha espresso parere favorevole facendo altresì presente l'opportunità di far decorrere l'aumento dal 1° gennaio 1973 (il disegno di legge era stato infatti presentato il 23 gennaio 1973 con riferimento al 1972). Poichè ritengo fondate le considerazioni della 5° Commissione, propongo che il disegno di legge venga approvato con la modifica suggerita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S E G N A N A . La Commissione dovrebbe essere unanime nell'esprimere parere favorevole, dato che si tratta dell'Associazione finanzieri verso i quali va la nostra particolare simpatia. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Parlamento ha già stabilito l'aumento del contributo alle altre associazioni e ritengo sia il caso di assumere la stessa decisione per l'Associazione finanzieri.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il limite massimo di lire 5 milioni entro il quale, per ciascun anno finanziario, possono essere concesse sovvenzioni all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, ai sensi della legge 20 ottobre 1960, n. 1266, è elevato a lire 7 milioni a partire dall'anno finanziario 1972.

Propongo a questo articolo, in relazione a quanto già fatto presente, il seguente emendamento: nell'ultimo rigo sostituire « 1972 » con « 1973 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo da me proposto.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

La maggiore spesa annua di lire 2 milioni sarà fronteggiata mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo 1206 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Propongo a questo articolo, in correlazione a quanto già fatto per l'articolo 1, il seguente emendamento: al sesto rigo sostituire « 1972 » con « 1973 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto, per il quinquennio 1972-1976 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 » (788)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto, per il quinquennio 1972-1976 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 ».

Comunico che, mentre la 1ª Commissione non ha fatto pervenire il proprio parere entro i termini, scaduti il 22 marzo scorso, la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole al provvedimento.

Prego il senatore De Ponti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E P O N T I , *relatore alla Commissione.* Ho già avuto modo di segnalare, nella mia precedente esposizione del provvedimento in sede referente, che esso è un atto dovuto in quanto discende da un provvedimento legislativo, in base al quale il contributo statale da corrispondere alla Regione siciliana dev'essere stabilito ogni cinque anni. La proposta relativa al quinquennio di cui trattati, contenuta nell'atto numero 1902, presentato al Senato nella scorsa legislatura, era decaduta per l'anticipato scioglimento del Parlamento.

Nel ripresentare ora il provvedimento, il Governo ha mantenuto lo stesso testo precedente, di cui riassumo brevemente i punti salienti: il contributo in oggetto, dato alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale, per il precedente quinquennio venne commisurato all'80 per cento delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione stessa in ciascun anno finanziario. Tale misura, con l'articolo 1 del presente provvedimento, è stata elevata all'85 per cento, per conguagliare in parte la perdita derivante alla Regione stessa dalla diminuzione delle imposte a questo titolo, determinata dal nuovo regime tributario.

Con l'articolo si aumenta la misura del rimborso dovuto dalla Regione allo Stato per le spese da questo sostenute per attività che sarebbero di spettanza della Regione medesima: infatti per il quinquennio precedente era stata stabilita la somma di 37.500 milioni, mentre per il quinquennio 1972-76 essa è portata a lire 40 miliardi: si tratta in effetti di un aumento, in quanto in precedenza si era coperto un periodo di 5 anni e mezzo, talchè l'onere annuo a carico della Regione è stato di 7.700.000.000, mentre quello per il quinquennio 1972-76 risulta di lire 8 miliardi annue.

L'articolo 3 dispone che il contributo dell'85 per cento sul gettito delle imposte di fabbricazione venga versato alla Regione nell'anno successivo a cui tale gettito delle imposte si riferisce.

Infine, l'articolo 4 stabilisce che i fondi per far fronte all'onere per l'anno 1973, previsto in circa 110 miliardi, siano reperiti mediante la pari riduzione a carico del capitolo 5381, dell'anno finanziario medesimo,

capitolo che e relativo a provvedimenti in corso.

Considerato che questa materia è largamente conosciuta dai colleghi della Commissione, ho ritenuto di non dilungarmi oltre nella mia esposizione del provvedimento di cui raccomando l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . La modifica in meglio della percentuale dall'80 all'85 per cento sul gettito delle imposte di fabbricazione, attribuita alla Regione Siciliana, con questo disegno di legge, nei confronti del quinquennio precedente, ci trova completamente d'accordo, non solo per motivi solidaristici, ma perchè siamo convinti del fatto che l'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana ne rappresenta uno dei pilastri fondamentali.

Rilevo nella circostanza che se tale norma fosse stata estesa alle altre Regioni a statuto speciale ovviamente esse sarebbero venute a trovarsi in ben diverse e migliori condizioni finanziarie, e non si sarebbe stati costretti a ricorrere alle leggi speciali, quali quelle per Napoli, per la regione Calabria, eccetera, di cui si è fatto tanto clamore, ritenendole un'agevolazione concessa dallo Stato per riparare a torti fatti alle Regioni interessate.

Concludendo, vediamo molto favorevolmente sia l'aumento previsto dal disegno di legge, sia la possibilità offerta alla Regione siciliana di poter disporre di una massa finanziaria sia pure modesta (circa 110 miliardi per il 1973), disponibilità che, se il versamento verrà effettuato in brevi termini, riuscirà a far risolvere quei piccoli problemi che sono sempre presenti in numerosissime città del Meridione.

Siamo quindi favorevoli all'accoglimento del provvedimento.

D E P O N T I , *relatore alla Commissione*. Ringrazio il collega Pinna per l'assenso espresso al provvedimento, sottolineando logicamente che per la parte a cui egli al termine del suo intervento si è richiamato sarà interessato il Ministero competente.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi dichiaro d'accordo su quest'ultimo punto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, è commisurato, per il quinquennio 1972-1976, all'85 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione stessa in ciascun anno finanziario.

(*È approvato*).

Art. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso quinquennio 1972-1976, nell'importo di lire 40 miliardi.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 1 viene versato alla Regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973, valutato in lire 110 miliardi, si provvede

mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai » (322), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai », d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri.

Ricordo alla Commissione che il provvedimento è stato esaminato in sede referente nella seduta dell'11 aprile scorso, e la discussione si concluse con la proposta, che ottenne unanime consenso della Commissione e del rappresentante del Governo, di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge medesimo in sede deliberante; assegnazione che è stata accordata.

Comunico poi che, mentre la 7ª Commissione non ha fatto pervenire il richiesto parere, l'11ª Commissione ha espresso parere favorevole e la 5ª Commissione ha fatto pervenire il seguente parere, favorevole con osservazioni:

« La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, rileva preliminarmente che, a prescindere da ogni considerazione sui motivi che danno luogo alla concessione di una pensione straordinaria, questa, in base alle norme vigenti, non può superare le lire 780.000 annue (confronta articolo 7 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268). Anche se tale limite può apparire oggi inadeguato, la Commissione ritiene che ad esso non si possa derogare in un caso singolo, ma che, qualora si voglia aumentarlo, occorra ricorrere ad una norma di carattere generale.

Ne consegue che l'importo della pensione straordinaria concesso con il disegno di legge deve essere ridotto a lire 800.000.

Per la copertura della spesa, la Commissione bilancio, programmazione economica e partecipazioni statali fa rilevare che, nell'elenco n. 5, allegato al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa, è previsto un accantonamento di lire 800.000 destinato al provvedimento in oggetto, sia per l'esercizio 1972 sia per quello 1973.

Pertanto, la Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali esprime parere favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge alle seguenti condizioni:

a) che l'importo della pensione sia ridotto a lire 800.000 annue;

b) che la decorrenza dei benefici sia fissata al 1° gennaio 1972;

c) che alla copertura si provveda mediante riduzione dei capitoli 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi 1972 e 1973 ».

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Già nel corso della precedente seduta, durante la quale venne esaminato in sede referente questo disegno di legge, fornii ai colleghi di questa Commissione tutti gli elementi utili per una valutazione del provvedimento: il fatto che sia stata chiesta unanimemente l'assegnazione in sede deliberante è una prova che vi era unanime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge. Rimaneva eventualmente da stabilire, per la sua approvazione definitiva, l'atteggiamento da adottarsi dalla Commissione sulla proposta di modifica che è contenuta nel parere della 5ª Commissione.

In premessa, detta Commissione ha osservato che, in base alle norme vigenti, le

pensioni straordinarie non possono superare l'importo di lire 780.000 annue e che pertanto nel provvedimento in esame l'importo di tale pensione dovrebbe essere ridotto a lire 800.000. Vorrei a questo proposito osservare che mi sembra che calzi fino ad un certo punto il ragionamento sostenuto dalla 5ª Commissione e cioè il richiamo all'articolo 7 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268. Sono andato a consultare tale legge ed ho constatato che detto articolo 7 riguarda la rivalutazione di pensioni straordinarie concesse prima dell'anno 1965.

Praticamente, l'articolo 7 della legge non prevede che una rivalutazione delle pensioni straordinarie antecedenti alla data di approvazione della legge. Ora, è nella facoltà del Parlamento di decidere norme che possono essere innovative rispetto a quelle esistenti e ritengo che sia senz'altro possibile, da parte nostra, stabilire che una pensione straordinaria che concediamo a otto anni di distanza dal 1965 — con tutto quello che è accaduto e sta accadendo in questo momento in materia di capacità di acquisto della moneta nel nostro Paese —, ammonti ad un importo di 1.200 000 lire annue. Se poi il Parlamento, considerato il precedente che andremo a stabilire, penserà di adottare un provvedimento che rivaluti tutte le pensioni straordinarie, lo potrà fare successivamente. Ma andare oggi a stabilire una pensione inadeguata, è fare una cosa che non qualifica certamente il nostro lavoro; l'osservatore esterno si domanderebbe se viviamo su questa terra, se siamo consci della realtà del momento o se noi assumiamo i nostri provvedimenti con il paraocchi.

Concludendo, mi permetto di chiedere all'onorevole Commissione l'approvazione del disegno di legge nell'importo previsto di 1.200.000 lire annue, con la modifica che sarà necessario apportare nella decorrenza, che bisognerà stabilire dal 1° gennaio 1972 invece che dal 1° gennaio 1971, e facendo altresì riferimento al capitolo di spesa 3523 dell'esercizio 1972 e non a quello dell'esercizio 1971 (come d'altra parte, se non erro, era stato stabilito nella precedente seduta, con la conseguente modifica dell'articolo 2).

P R E S I D E N T E . Dopo aver qualificato « ammirevole » lo zelo della 5° Commissione, sono un po' in imbarazzo perchè anche la mutazione della copertura dal capitolo 1901 al capitolo 3523 (evidentemente più ampio di quello previsto per l'importo di 800.000 lire) potrebbe dar luogo, in sede di puntigliosa letterale applicazione, alla constatazione che non è stata rispettata la procedura. Cambiando il capitolo di copertura dobbiamo nuovamente interpellare la 5ª Commissione, giacchè non facendolo si potrebbe arrivare — la mia è un'ipotesi per eccesso — al messaggio del Presidente della Repubblica di restituzione al Parlamento del provvedimento di legge.

Ritengo quindi sia il caso di pregare la 5ª Commissione di rivedere il disegno di legge perchè mi viene il dubbio, ripeto, a rigor di termini, che finiremmo per violare la stretta applicazione della procedura.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Io direi di pensare ad un provvedimento di legge che rivaluti tutte le pensioni speciali e intanto mandare avanti il disegno di legge in argomento senza difficoltà.

P R E S I D E N T E . Se la Commissione è d'accordo, rinviamo la discussione per ascoltare il collega Colella della 5ª Commissione.

(*Così rimane stabilito*).

Approvazione del disegno di legge:

« Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » (955), d'iniziativa dei deputati Venturoli e Raffaelli; La Loggia e Frau
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione delle norme della legge 11

marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità », d'iniziativa dei deputati Venturoli e Raffaelli; La Loggia e Frau, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che, mentre da parte della 1ª Commissione è pervenuto parere favorevole, l'8ª Commissione non ha fatto pervenire, entro il termine, scaduto il 13 aprile scorso, il proprio parere in merito al provvedimento.

Rammento ai colleghi che nella seduta del 12 aprile 1973 la Commissione, in sede referente, ha ascoltato la relazione del senatore De Luca, il quale aveva concluso la esposizione esprimendo parere favorevole, con la proposta, accolta all'unanimità dalla Commissione e dal rappresentante del Governo, di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante. Ciò che è stato accordato.

Considerata la lucida esposizione fatta dal relatore, sulla quale l'intera Commissione si era favorevolmente espressa, chiedo ora che il disegno di legge medesimo venga approvato senza discussione in questa sede.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Mi dichiaro d'accordo col Presidente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti:

« I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite, o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonchè da eventuali garanzie integrative. Il privilegio è costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quella della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nella quale è o sarà situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'ammiraglio di divisione Luigi Rizzo » (455)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'ammiraglio di divisione Luigi Rizzo ».

Ricordo che il disegno di legge è stato esaminato, in sede referente, nella seduta

dell'11 aprile scorso e concordemente la Commissione, con l'assenso del rappresentante del Governo, aveva chiesto alla Presidenza del Senato l'assegnazione, poi accordata, in sede legislativa.

Da parte della 5ª Commissione è stato espresso il seguente parere favorevole alla sostanza del provvedimento:

« La Commissione bilancio e programmazione economica comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento alla condizione che i primi due comma dell'articolo 2 siano sostituiti dai seguenti:

" All'onere di lire 3.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1973 si farà fronte: quanto a lire 1.200.000 a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 65, quanto a lire 1.200.000 a carico dello stesso capitolo dell'esercizio 1972 e quanto a lire 1.200.000 mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1973 ».

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge, in sostituzione del senatore Buzio, temporaneamente assente per ragioni del suo ufficio di questore del Senato.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Mi rifaccio a quanto ha ora riferito il Presidente ed alla relazione che è stata svolta in sede referente. Riguardo al parere emesso dalla 5ª Commissione, giustamente viene proposto di modificare i primi due commi dell'articolo 2, per il fatto che la pensione straordinaria in favore della vedova dell'ammiraglio di divisione Luigi Rizzo dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 1971; pertanto il complessivo importo a tutto l'anno 1973, ammontante a lire 3.600.000, corrispondente a lire 1.200.000 annue, dev'essere ripartito a carico dei corrispondenti capitoli ed esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.

Il terzo comma rimane invece invariato.

Propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge, dopo averlo modificato come suggerito dalla 5ª Commissione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio a nome della Commissione il senatore Ricci per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge nonchè alla modifica proposta dalla Commissione bilancio.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 è concessa alla signora Giuseppina Marinaz, vedova dell'ammiraglio di divisione Luigi Rizzo, la pensione straordinaria di lire 1.200.000 annue.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 2.400.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1972 si farà fronte quanto a lire 1.200.000 a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e quanto a lire 1.200.000 mediante corrispondente riduzione dello stesso capitolo nell'esercizio 1972.

All'onere di lire 1.200.000 per l'esercizio finanziario 1973 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Come già illustrato dal senatore Ricci, la Commissione bilancio propone un emendamento formale ai primi due commi dell'articolo in esame. emendamento consistente nella sostituzione dei due suddetti commi col seguente:

« All'onere di lire 3.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1973 si farà fronte: quanto a lire 1.200.000, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, numero 64; quanto a lire 1.200.000 a carico dello stesso capitolo dell'esercizio 1972 e quanto a lire 1.200.000 mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1973 ».

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Metto pertanto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime civili, o loro superstiti, a seguito di dimostrazioni avvenute fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943 » (962), d'iniziativa dei deputati Gramegna ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime civili, o loro superstiti, a seguito delle dimostrazioni avvenute fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943, d'iniziativa dei deputati Gramegna, Lenoci, Martelli, Giannini, Piccone, Di Vagno, Finelli, Segre, Pellicani Michele e Cirillo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 1ª e la 5ª Commissione hanno espresso parere favorevole; la 4ª Commissione, invece, ha fatto trascorrere i termini regolamentari senza inviarci il proprio parere. Pertanto, ai sensi dell'articolo 39, comma secondo, del Regolamento, possiamo procedere alla discussione.

In assenza del relatore, senatore De Luca, illustrerò io il provvedimento alla Commissione, richiamandomi peraltro all'esposizione favorevole all'approvazione del disegno di legge svolta dallo stesso senatore De Luca nella seduta del 12 aprile scorso, in sede referente.

In definitiva, con il presente provvedimento si tratta di estendere alle vittime civili, o loro superstiti, a seguito delle dimostrazioni pubbliche verificatesi nel difficile periodo trascorso dal nostro Paese fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra: con 30 anni di ritardo lo Stato interviene a favore di quanti hanno subìto le conseguenze degli scontri politici con elementi nazisti e fascisti nonchè con le forze armate regie avvenuti in quel periodo. È giusto che anche a costoro, o ai loro superstiti, venga esteso il trattamento già disposto per i pensionati di guerra.

Aggiungo che, nella seduta del 12 aprile scorso, ebbero ad esprimere il proprio avviso favorevole all'approvazione del provvedimento i senatori Borracino e Patrini nonchè il rappresentante del Governo ed il sottoscritto nella sua qualità di Presidente e, infine, la Commissione tutta.

Non mi resta dunque che concludere ed invitare tutti gli onorevoli Commissari ad una sollecita approvazione.

Terminata la mia brevissima esposizione, dichiaro aperta la discussione generale.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo conferma il proprio avviso favorevole al provvedimento.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni vigenti in materia di pensioni in favore delle vittime civili di guerra in base agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono estese ai superstiti dei caduti ed ai mutilati, invalidi e feriti in scontri politici con elementi nazisti e fascisti, della polizia e delle forze armate regie italiane, in occasione di manifestazioni popolari o di singoli episodi tesi ad esaltare le restituite libertà democratiche nel periodo successivo al 25 luglio e non oltre l'8 settembre 1943.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1973.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire ventisei milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1973, a carico del capitolo 2931 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo, e del corrispondente capitolo per gli anni finanziari successivi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Integrazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato » (777)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato».

Come certamente la Commissione ricorda, nella seduta dell'11 aprile scorso abbiamo iniziato la discussione del provvedimento in titolo, rinviata ad oggi a seguito della presentazione — da parte del senatore Poerio ed altri — di un emendamento sostitutivo dell'articolo unico di cui il provvedimento stesso consta.

Prego pertanto il relatore, senatore Brosio, di prendere la parola per illustrare alla Commissione i risultati degli accertamenti fatti a seguito dell'emendamento proposto.

B R O S I O , *relatore alla Commissione.* Devo innanzitutto precisare, signor Presidente, che accordi o accertamenti in merito all'emendamento del senatore Poerio non ce ne sono stati.

Mi sono limitato a rimeditare la questione sollevata esaminando il contenuto del nuovo articolo unico alla luce della vigente egislazione; pertanto, alla mia precedente relazione, svolta nella seduta dell'11 aprile scorso, aggiungerò alcune osservazioni che in parte riflettono quanto già detto e — in parte — chiariscono quale sia la mia opinione riguardo all'emendamento proposto, il quale non modificherebbe il testo del disegno di legge n. 777 così come predisposto dal Ministro delle finanze, ma ne trarrebbe occasione per modificare il punto 1) introdotto nell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1949 con la legge modificatrice del 30 luglio 1959, n. 611.

Tale punto 1) riguarda la rappresentanza del personale dei Monopoli nel Consiglio di amministrazione e ne prevede la scelta da parte del Ministro delle finanze sulla base di una terna proposta dalle associazioni sindacali.

L'emendamento proposto dal senatore Poerio ed altri, invece, tende ad estendere al per-

sonale dei Monopoli di Stato la norma legislativa introdotta per i servizi centrali dei Ministeri dalla legge 8 ottobre 1970, n. 775, la quale non ammette più la scelta del Ministro su una terna presentata dalle associazioni sindacali, ma prevede l'elezione diretta da parte di tutto il personale secondo uno speciale regolamento.

Su tale emendamento il relatore non avrebbe nulla da obiettare sul piano procedurale: esso coglie l'occasione di una proposta di allargamento del Consiglio di amministrazione, per proporre pure la modificazione della procedura di scelta dei rappresentanti del personale nello stesso Consiglio.

Tale proposta, tuttavia, sembra al relatore discutibile nella sostanza, o quantomeno prematura in questa occasione. Dal punto di vista della sostanza sorgono tre questioni: la prima, se sia giustificata l'estensione del sistema di elezione diretta dei servizi centrali dei Ministeri — ai quali soltanto si applica la legge 28 ottobre 1970, n. 775 — a tutte le altre amministrazioni, anche autonome, dello Stato.

Certamente la questione è seria e si potrebbero invocare ragioni di uniformità di trattamento e di applicazione di un criterio democratico che, accettato in una sede, diventa difficile rifiutare in un'altra.

Ma qui sorge la seconda e, secondo me, più seria questione; e cioè se questo criterio di uniformità di trattamento possa essere considerato isolatamente a riguardo di una sola Amministrazione e in un'occasione diversa e contingente — quale la presente — e non debba invece essere esaminato globalmente, per l'insieme delle altre Amministrazioni statali.

Soltanto da quest'esame di insieme potrebbero, a mio avviso, scaturire ragioni generali o speciali di adozione della regola per tutti, o forse anche di adozione parziale per talune e di rifiuto per altre Amministrazioni. Sembrerebbe dunque più prudente invitare il Governo a considerare la questione nella sua maggior ampiezza con la massima possibile sollecitudine e nel quadro del riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, che è in corso di elaborazione.

In altri termini, la sede più propria per l'esame della questione dovrebbe essere l'attuazione della legge 18 marzo 1969, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 alla quale l'emendamento proposto si richiama.

Si tratta della legge delega per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, la quale menziona anche, e ripetutamente, le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, pur tenendole distinte dalle Amministrazioni centrali e periferiche.

Si vedano, ad esempio, gli articoli 10, 20, 22, 23, 27, 45, 47, 49, 53 della legge 18 marzo 1969, n. 249, e gli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 33 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; e si veda, soprattutto, l'articolo 1 del disegno di legge n. 114 nel testo approvato dalla 1ª Commissione del Senato che prevede, al terzo e quarto comma, il riordinamento delle aziende autonome dello Stato e dei loro organi consultivi.

La terza questione riguarderebbe il metodo di scelta dei rappresentanti dei gestori e dei rivenditori, nel caso si adottasse il sistema di elezione diretta per i dipendenti dei Monopoli. Anche qui ragioni di equilibrio e di parità nei riguardi delle differenti associazioni potrebbero suggerire, se desiderata, l'elezione o designazione diretta in tutti i casi. Anche questo motivo sembrerebbe suggerire, di conseguenza, una riconsiderazione più ampia della questione nel suo insieme e in tutti i suoi riflessi.

Per tali motivi il relatore ritiene che l'emendamento proposto non debba essere accolto, almeno in questa sede e senza più esauriente esame della questione; a meno che il Governo non sia in grado, già a questo stadio, di formulare esso stesso proposte che tengano conto delle varie ripercussioni della misura oggi suggerita.

In conclusione, il relatore esprime parere favorevole al disegno di legge nel testo proposto, che mantiene il sistema della terna per tutte le categorie interessate, e propone di rimandare l'esame dell'applicazione generale dell'elezione o della designazione diretta a momento e sede più opportuni.

P R E S I D E N T E . Il senatore De Falco ha ascoltato con molta attenzione l'esposizione del relatore e le sue conclusioni e vorrei pregarlo di esprimere il suo parere. Il senatore Brosio ha espresso l'avviso di mantenere il testo governativo; non ha respinto nel merito il suo emendamento, salvo a dichiarare che ritiene più opportuno che la questione di carattere generale circa il modo di rappresentanza del personale (non degli organismi centrali, dei Ministeri, ma delle aziende autonome) venga rimandata ad altra occasione. Lei è d'accordo?

D E F A L C O . Abbiamo presentato un emendamento e dopo che avremo saputo la sorte che esso avrà decideremo il da farsi.

P I N N A . Siamo stati più volte sollecitati dal personale dipendente ad esaminare l'opportunità del suo inserimento nel consiglio di amministrazione. Nel disegno di legge, invece, si propone l'inserimento dei rappresentanti dei tabaccai: se ci mettiamo su questa china dovremo aprire ad altre rappresentanze sindacali e non limitarci a quelle previste nella relazione che accompagna il disegno di legge, altrimenti opereremmo una discriminazione pensando di comportarci democraticamente, dando così adito a polemiche che possiamo evitare. Riteniamo, invece, opportuno inserire nel consiglio di amministrazione gli autentici rappresentanti del personale che per competenza ed esperienza possono dare un contributo efficace ai fini della conduzione dell'azienda dei monopoli di Stato. Noi insistiamo su questa esigenza, sollecitata, come sappiamo, dalle dichiarazioni fatte dai rappresentanti della categoria a cui sono stati interessati anche i colleghi di altri Gruppi.

Per queste semplici considerazioni richiamiamo l'attenzione dei colleghi sul nostro emendamento, non con la pretesa che possa risolvere l'intera questione attinente ai monopoli dei tabacchi, ma perchè riteniamo che la rappresentanza genuina e autentica, che ha un peso sulla conduzione dell'azienda, sia quella di coloro che collaborano costantemente al processo produttivo.

Tutto ciò premesso, vorrei si facesse una breve riflessione per riconsiderare l'opportunità di accettare il nostro emendamento.

R I C C I . Faccio rilevare ai colleghi, sostenitori dell'emendamento, che nella sostanza la rappresentanza del personale nel consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato — salvo che non sia male informato — già esiste ed è nominata con la procedura attualmente operante per quasi tutte le designazioni di rappresentanze del personale da farsi negli ambiti dei consigli di amministrazione, su designazione cioè delle organizzazioni sindacali più rappresentative (le tre grandi confederazioni) per sfuggire — si è detto — a illegittime esclusioni, o presunte tali, di rappresentanze in assenza di un quadro legislativo che regoli la materia La disciplina, quindi, della rappresentanza del personale attraverso elezioni è una richiesta che ha un suo fondamento ed una sua legittimità.

Vorrei ricordare, anche se esula un poco dall'ambito rigorosamente legislativo, che nel congresso di Napoli della Democrazia cristiana è stato autorevolmente sostenuto che certi inconvenienti caratteristici del nostro paese, e che lo squalificano, probabilmente potranno essere evitati quando in Italia si introdurrà il principio che a tutti i livelli, in tutti gli organismi e in ogni caso qualsiasi forma di rappresentanza sia espressione del voto legittimamente e direttamente manifestato dalle singole categorie interessate, alla stessa stregua di ciò che avviene negli Stati Uniti d'America, dove con una unica tornata si vota per diecine di organismi, dal procuratore generale al giudice di contea, dal rappresentante politico nell'uno o nell'altro ramo del parlamento al presidente. Ma se questo corrisponde essenzialmente ad una votazione di carattere popolare, di rottura dei centralismi ai fini della valorizzazione della funzione di tutti i corpi intermedi, pur tuttavia stiamo nel quadro del *de iure condendo* e non del *de iure condito*, per cui non si può pretendere che in un organismo si adotti una procedura disciplinata per legge quando in altri organismi le stesse organizzazioni sindacali

si sottraggono ad una disciplina di questo tipo. Certamente, è un segno della maturità dei tempi l'aver acquisito da parte dei sindacati una più profonda convinzione della loro funzione, non esclusivamente rivendicazionistica in termini economici, ma anche rappresentativa.

I giudizi provenienti dalle tre grosse rappresentanze sindacali in ordine ai rapporti tra dipendenti e datori di lavoro, tra Stato e cittadini, e così via, sono indice di maturità, anche se — e desidero rilevarlo, signor Presidente — a mio giudizio, sotto questa vernice (di cui abbiamo avuto testimonianza ieri, in una intervista del Telegiornale con i massimi rappresentanti delle tre confederazioni), al di là di una volontà di autodisciplina (che sfugga in qualche misura ai rigori degli articoli 39 e 40, ai quali qualche legislatore meno aperto potrebbe ricorrere, con i prevedibili conflitti sociali che ne scaturirebbero), si nasconde piuttosto il disegno di eliminare dalla scena sindacale le organizzazioni rappresentative non inglobate nelle tre grandi confederazioni che non quello di risolvere i problemi di fondo. Si tenderebbe, cioè, ad eliminare i sindacati autonomi — tanto per intenderci — in contraddizione con noi stessi perchè se si vuol garantire una certa libera rappresentatività non si può pretendere che tutto sia inglobato. Ritengo che dobbiamo affrontare la questione per tutti e non per un caso singolo, in quanto le azioni parziali hanno sempre un vizio di discriminazione nei confronti di altre categorie.

Questo per quanto riguarda il contenuto dell'emendamento. Devo pervenire alla conclusione che tutte le rappresentanze devono essere libera espressione non di questa o di quella organizzazione sindacale, ma dei cittadini in quanto tali nella loro veste di professionisti, o di lavoratori, nei rispettivi consigli di amministrazione.

Allo stato attuale dei fatti abbiamo una serie enorme di organismi estremamente importanti che, in base anche ad una determinata legge (come nel caso dei consigli di amministrazione dei grandi enti previdenziali), sono costituiti da rappresentanze sindacali indicate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Questa definizione l'abbiamo trovata con la nostra fantasia di giuristi mediterranei e italiani, per scindere certe rappresentanze da altre. È inutile che andiamo a fondo di ciò.

Allora, non possiamo commettere delle discriminazioni, a meno che non traiamo spunto da questa legge per dire che alla data della sua entrata in vigore decadono tutte le rappresentanze sindacali che siano state costituite in forma diversa da quella elettiva: e quindi, in tutti gli organismi dove esistono rappresentanze sindacali che vengono a decadere, si deve precisare che entro sei mesi si dovranno indire libere elezioni.

Se siamo obiettivi e guardiamo ad un quadro di assieme e non settoriale, dobbiamo considerare il problema degno di essere affrontato in una sede tuttavia più vasta e serena, dopo che vi sia stato il necessario approfondimento di questa materia, in relazione al modo di essere delle organizzazioni sindacali nel nostro paese. Fino ad oggi pareva che si fosse in una fase di antitesi permanente; adesso invece mi pare che gli stessi organismi sindacali di grande interesse nazionale si vadano configurando come protagonisti, non in antitesi, ma in grado di indicare, suggerire e collaborare alla soluzione dei problemi di qualsiasi natura che affliggono il nostro Paese.

Secondo motivo: la volontà di escludere dal consiglio di amministrazione la rappresentanza dei gestori dei magazzini dei monopoli di Stato e della Federazione italiana tabacchi, più precisamente dei venditori dei generi di monopolio. Sappiamo che essi rappresentano due categorie, i cui rapporti possono essere, sono, strettamente connessi con l'attività dell'amministrazione dei monopoli di Stato, e possono avere un decorso favorevole, come possono essere anche rapporti di contrasto. In ogni caso, la struttura dei punti di vendita in forma semiprivatistica dei magazzini compartimentali dei generi di monopolio e la presenza del rivenditore dei monopoli di Stato rappresentano in qualche misura il modo con il quale l'Amministrazione dei monopoli di Stato regola i

rapporti con i gestori dei magazzini e con i rivenditori. Non si tratta però di organismi estranei, giuridicamente estranei, perchè questi rapporti, per una serie di problemi, s'intersecano con l'Amministrazione dei monopoli di Stato: e quindi è giusto che anche nel consiglio di amministrazione sia presente la voce di questi gruppi, che collaborano per la buona riuscita dell'attività dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Quindi mi sembra fondata la rivendicazione di queste due categorie, per un complesso di motivi di interconnessione, di rapporti di collaborazione. o di conflitti d'interessi, perchè vi sia questa loro rappresentanza nel consiglio d'amministrazione: in caso contrario verrebbe imposto il principio, tante volte lamentato, in base al quale si garantisce la rappresentanza solamente a chi è più forte, mentre chi invece si trova in un rapporto più labile, di minor forza, rischia di essere emarginato, pur essendovi concomitanza di interessi.

Credo di avere, sia pure spaziando su temi più vasti, espresso in qualche misura la fondatezza che anche io annetto alla proposta avanzata dal senatore Brosio: in questo momento non mi pare opportuno prendere in esame l'emendamento Poerio. Lo potremmo accantonare rinviandolo fino a quando non si farà un esame generale della situazione.

Mi auguro dunque che i senatori proponenti l'emendamento lo vogliano per ora ritirare: in caso contrario, dichiaro che voterò contro tale proposta modificativa.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Premetto che, nel mio intervento, arriverò alle stesse conclusioni cui sono pervenuti i senatori Brosio e Ricci.

La questione è indubbiamente importante Il disegno di legge in esame ha anzitutto uno scopo: quello di integrare il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato con i rappresentanti dell'associazione nazionale gestori magazzini generali monopoli di Stato e della Federazione italiana tabaccai.

L'emendamento proposto dai senatori Poerio ed altri, invece, si propone tutt'altro fine: quello di modificare la procedura per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

Fatta questa premessa chiarificatrice il Governo non può far altro che associarsi alla richiesta del relatore, senatore Brosio, di approvare il provvedimento nel suo testo originario.

Come ebbi già a dire nella seduta dell'11 aprile scorso, infatti, il testo dell'articolo unico proposto dal senatore Poerio non lo possiamo prendere in considerazione anche perchè esso contravviene a quella tendenza, sempre più diffusa, che mira ad introdurre, nei vari organismi rappresentativi, esponenti designati dagli stessi sindacati e quindi in accordo con le rivendicazioni da essi propugnate.

Il sistema della rappresentanza elettiva diretta, infatti, è assai pericoloso e lo ha dimostrato l'esperienza dello Stato prefascista dalla quale si è poi passati ai partiti ed ai gruppi parlamentari per far sì che, quando è eletto, ogni parlamentare vada in Parlamento a fare quella certa politica che la sua parte vuole attuare. È chiaro che poi ognuno, assumendosene la responsabilità, può farsi sostenitore di altri indirizzi ma direi che la grande conquista della moderna democrazia è proprio quella di aver abbandonato il sistema della rappresentanza elettiva diretta.

Non siamo più ai tempi dello Stato-città della Grecia o dell'Urbe romana dove tutti si conoscevano, si discuteva in piazza e la democrazia diretta era controllabile!

Pertanto, tornando al provvedimento in esame, ritengo che noi dobbiamo andare nel senso della creazione di sindacati rappresentativi che ci portino ad una politica sindacale chiara e consapevole che faccia realmente gli interessi dei lavoratori; non posso dunque essere favorevole, lo ripeto ancora, alla introduzione di princìpi che vadano a contrastare una tendenza che sempre più si consolida.

Mi auguro dunque che l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico venga ritirato dai senatori che lo hanno presentato permettendo così l'approvazione del disegno di legge nel testo governativo.

P I N N A . Avuto riguardo alle interessantissime osservazioni svolte dal senatore Ricci sia per quanto riguarda i precedenti storici richiamati che gli indirizzi correnti relativi alla necessità di convogliare la volontà politica attraverso le note organizzazioni ed anche per evitare una ulteriore discussione che potrebbe interessare ma, per certi versi, forse anche annoiare in quanto dovremmo specificatamente esaminare alcune situazioni relative a sindacati di tipo coercitivo — voluti dai consigli di amministrazione — che non rispecchiano in alcun modo le realtà locali e sociali, ritengo che sarebbe utile — ai fini di acclarare la situazione — di rinviare la discussione del provvedimento in modo di poter giungere ad una soluzione concordata. In particolar modo, il nostro Gruppo intende avere un altro incontro con i sindacati prima di passare a definire l'*iter* di questo disegno di legge.

Nel caso che questa nostra proposta non venisse accolta, dovremmo insistere per la rimessione in Aula dell'esame del provvedimento così come risulta dalla richiesta te stè consegnata alla Presidenza della Commissione.

P R E S I D E N T E . Riassumendo, mi pare di aver compreso che la proposta di rinvio sarebbe prioritaria rispetto a quella di passaggio in Aula della discussione del provvedimento.

È da precisare che da parte dello stesso Ministro proponente il disegno di legge sono arrivate insistenze affinchè si addivenga ad un definitivo esame del disegno di legge, ed allora proporrei alla Commissione di rinviarne la discussione soltanto di una settimana, cioè fino alla prossima seduta della settimana ventura, dopo di che — qualora non si arrivasse ad un accordo — dovremmo tener conto della proposta di rimessione in Aula avanzata dai senatori del Gruppo comunista.

Si tratta, anzitutto, di sapere se vogliamo nel giro di una settimana licenziare il provvedimento in sede deliberante — come auspica il Governo — o in sede referente (poi l'Aula lo porrà all'ordine del giorno quando vorrà). Pertanto, decida la Commissione.

B O R R A C C I N O . Noi abbiamo precisato che vorremmo rinviare la questione per cercare un orientamento comune e, per favorirlo, abbiamo detto che una sottocommissione potrebbe avere a breve scadenza un incontro con i sindacati.

P R E S I D E N T E . Ascoltiamo il parere del relatore, senatore Brosio, sulla proposta del collega Pinna.

B R O S I O , *relatore alla Commissione.* La ringrazio, signor Presidente, di avermi dato la parola, perchè desideravo chiarire che non avevo capito bene la portata dell'emendamento presentato dai senatori Poerio, Pinna e colleghi. L'avevo infatti inteso come un emendamento aggiuntivo quando ho detto che nella scorsa seduta non mi sembrava ci fosse stata alcuna obiezione al provvedimento proposto dal Governo in un solo articolo, cioè rappresentanza dei tabaccai e gestori, ritenendo viceversa che si prendesse occasione da questa discussione per una modificazione della rappresentanza già riconosciuta del personale sotto altra forma, quella della elezione diretta.

Credevo, in effetti, che ci fossero due articoli da discutere: quello del Governo e quello aggiuntivo. Diversa invece mi appare ora, dopo l'intervento del senatore Pinna, l'intenzione del Gruppo comunista, che, in definitiva, si opporrebbe all'articolo proposto dal Governo, non riconoscerebbe la rappresentanza aggiuntiva dei gestori e tabaccai e viceversa vorrebbe introdurre una modifica della rappresentanza già esistente del personale.

Ora, a questo proposito, osservo che le due cose non sono in rapporto. Bisognerà quindi rispondere sì o no alla rappresentanza dei gestori e tabaccai; sì o no all'esame in questa sede e in questo momento del mutamento nel sistema di rappresentanza del personale.

È da decidere l'opportunità e la possibilità di esaminare il problema di carattere generale per tutte le amministrazioni autonome dello Stato in occasione di questo provvedimento contingente e limitato.

Ciò detto, ne discende la conseguenza che se si tratta del rinvio di una settimana proposto dal Presidente, non sarò certamente io ad oppormi, pur non vedendone l'utilità perchè si tratta dell'applicazione di un sistema che non dovrebbe esaurirsi qui, ma allargarsi quanto meno alle altre amministrazioni autonome dello Stato, e mi pare che allo scopo una settimana non basti. Si procrastinerebbe, in definitiva, un provvedimento in vista di un altro più ampio che con questo non ha, in realtà, nessun rapporto e temo che nella settimana ventura ci troveremo nelle stesse condizioni. Aderisco, comunque, al rinvio purchè nella prossima settimana si arrivi ad una definizione.

P R E S I D E N T E . Facciamo il punto della questione. Come hanno detto chiaramente il relatore, i colleghi intervenuti ed anche l'onorevole sottosegretario Schietroma, qui non si fa altro che integrare con il disegno di legge n. 777 il consiglio di amministrazione dei monopoli dello Stato con una rappresentanza dei gestori e della Federazione tabaccai, e la procedura di integrazione è quella che è valsa per tutte le altre rappresentanze sindacali.

Secondo l'emendamento presentato, si innoverebbe *ex nunc* la maniera di nominare i rappresentanti sindacali, per cui verrebbero ad essere modificate ed a cessare, perchè elette con il vecchio sistema, le attuali rappresentanze e gli organismi sindacali eleggerebbero direttamente i rappresentanti nel consiglio di amministrazione. Naturalmente, verrebbe in questo modo a cadere la facoltà di scelta che il Ministro aveva.

P A T R I N I . Dopo questi chiarimenti, non sarei contrario al rinvio di una settimana, ma il Presidente ha annunciato che il Gruppo comunista ha presentato richiesta di rimettere la discussione in Aula . . .

P R E S I D E N T E . Con preghiera, però, di sentire la Commissione; io ne ho data comunicazione ufficiosa.

P A T R I N I . Desidererei sapere se devo considerare che non esiste ancora una richiesta per la rimessione in Aula del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Formalmente non esiste tale richiesta.

P A T R I N I . Non ho nulla da obiettare per un rinvio della discussione ad una certa data. Voglio essere preciso con me stesso: siccome è già la terza o quarta volta che rinviamo questo esame, riterrei opportuna al riguardo una dichiarazione del Presidente sulla data del rinvio.

P I N N A . Prego di non prendere la proposta di rinvio su questo tono: non stiamo ricorrendo a nessun sotterfugio macchinoso.

B R O S I O , *relatore alla Commissione*. Benissimo, ne prendo atto. Aderisco alla proposta di rinvio purchè si definisca l'*iter* del provvedimento entro la settimana prossima.

P R E S I D E N T E . Voglio ringraziare il relatore, il quale ha aderito al rinvio solo perchè la domanda è partita da me. Se è così ampio l'argomento, anch'io opino che mi pare difficile che in una settimana possano avvenire i necessari contatti: però in lingua italiana « difficile » può voler dire « possibile ».

Restiamo tutti d'accordo di rinviare la discussione di una settimana.

D E F A L C O . Anch'io aderisco a questa proposta. Vorrei però dire che non è la prima volta che il senatore Patrini fa questioni di questo genere rivolgendosi al nostro Gruppo: ogniqualvolta c'è una richiesta di rimessione in Aula, egli solleva quella questione. Noi, per dimostrare senso di collaborazione, proponiamo un'abbreviazione del termine di rinvio. Il nostro non è quindi un atteggiamento di ostracismo.

Per la questione che ci interessa, penso che, in senso generale, se si vuole affossare una proposta basta ampliarne il significato, la prospettiva e l'interesse che essa suscita. A mio parere, nel caso in esame, si tratta di una questione precisa e limitatissima: nella misura in cui la si vuol generalizzare si arriva a delle conclusioni non esatte.

Con questo spirito, non ostruzionistico, abbiamo richiesto un breve rinvio, per vedere se è possibile trovare un accordo.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono obiezioni, la discussione è rinviata di una settimana.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO